



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità*

Il Segretario

San Marino, 2 agosto 2010/1709 d.F.R.

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “DETENZIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI MEDICINALI VETERINARI”

La cura delle malattie degli animali riconosce nell'utilizzo del farmaco veterinario uno strumento indispensabile per il ripristino delle condizioni fisiologiche e per il benessere degli animali.

Per la cura delle patologie degli animali destinati a produrre alimenti o ad essere essi stessi alimenti per l'uomo, va tenuto in grande considerazione il rispetto dei periodi di sospensione del farmaco somministrato, a garanzia della tutela della salute umana.

E' noto quanto possa essere pericoloso per i consumatori, l'uso improprio di farmaci utilizzati nell'allevamento di animali destinati alla produzione di derrate alimentari.

Un uso incontrollato degli stessi può, infatti, determinare la presenza di residui indesiderati negli alimenti di origine animale, con tutte le conseguenze che ne possono derivare per i consumatori.

Pertanto, al fine di tutelare la salute degli animali, da una parte, e quella dei consumatori dall'altra, dovendo garantire un controllo di filiera estremamente accurato,



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità*

Il Segretario

San Marino, 2 agosto 2010/1709 d.F.R.

è doveroso avere una legislazione che dia, alle Autorità di controllo gli strumenti per mettere in atto tutte le misure preventive necessarie.

La presente proposta di Legge “*Detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari*”, va in quest’ottica, aggiornando la nostra legislazione ormai obsoleta ed insufficiente, e adeguandola a quella dell’Unione Europea, nello specifico recependo i contenuti della Direttiva comunitaria 2004/28/CE.

In particolare, la Legge va a regolamentare qualsiasi forma di **detenzione** e **vendita** di farmaci veterinari, laddove i precedenti Decreti in vigore in materia (il Decreto 27 aprile 1993 n.65 ed il Decreto 1995 n.137) prendevano in considerazione e quindi regolamentavano, solamente la vendita al dettaglio di tali prodotti, attuabile dalle sole farmacie e dai grossisti autorizzati.

I suddetti decreti non contemplavano la vendita all’ingrosso, nè prendevano in considerazione la possibilità di vendita da parte di ambulatori veterinari (allora inesistenti), né la possibilità che medici veterinari liberi professionisti operanti senza una struttura fissa, potessero anch’essi detenere e vendere farmaci.

A tal proposito si precisa che nel 1993 l’attività di diagnosi e cura agli animali da reddito allevati in territorio era di pertinenza esclusiva del Servizio Veterinario di Stato, mentre, con Legge 20 luglio 2004n. 101, anche i veterinari liberi professionisti possono esercitare tale prestazione.

La proposta di Legge, va pertanto a sopperire a queste carenze regolamentando di fatto la vendita nelle sue varie forme e l’uso di tali prodotti.

Più in particolare:



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità*

Il Segretario

San Marino, 2 agosto 2010/1709 d.F.R.

- L'articolo 3 stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita all'ingrosso di farmaci veterinari (intendendosi per vendita all'ingrosso la cessione ad altri grossisti, alle farmacie, ad aziende farmaceutiche, a negozi con specifiche tabelle commerciali.
- L'articolo 4 elenca le prescrizioni cui deve attenersi il titolare della vendita all'ingrosso di farmaci veterinari
- L'articolo 5 salvaguarda il diritto acquisito da parte dei titolari di vendita all'ingrosso, di poter vendere anche direttamente al pubblico (proprietari di animali, medici veterinari), in deroga agli articoli 3 e 4, nel rispetto comunque di specifici obblighi.
- L'articolo 6 elenca gli obblighi cui deve attenersi chiunque effettui vendita diretta di farmaci.
- L'articolo 7 distingue i *farmaci* dalle *sostanze farmacologicamente attive*.
- Gli articoli 8 e 9 prendono in considerazione le modalità di dispensazione dei farmaci in funzione della loro tipologia ed utilizzo.
- Gli articoli 10 e 11 regolamentano la possibilità, del resto già oggi presente in territorio, che gli ambulatori veterinari e/o medici veterinari liberi professionisti, possano detenere e cedere farmaci.
- L'articolo 12, prevede la possibilità che anche gli esercizi commerciali dotati di specifica tabella merceologica possano vendere taluni prodotti, i cosiddetti prodotti da banco, esclusivamente per animali da compagnia.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato

*per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità*

Il Segretario

San Marino, 2 agosto 2010/1709 d.F.R.

- L'articolo 13 stabilisce taluni obblighi anche per i proprietari di animali destinati alla produzione di alimenti.

IL SEGRETARIO DI STATO

Claudio Podeschi